



COMUNE DI SAN MARTINO IN RIO
Provincia di Reggio Emilia

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 18 del 29 Luglio 2015

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) ANNO 2015.**

L'anno 2015 il giorno ventinove del mese Luglio alle ore 21:00, presso questa Sede Municipale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

ORESTE ZURLINI	S	MAURA CATELLANI	S
GIUSEPPE BORRI	S	ROBERTO MARCONI	S
FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO	S	LUCA VILLA	S
LUISA FERRARI	S	ALESSANDRO BUSSETTI	S
ERIO CAVAZZONI	S		
ANDREA GALIMBERTI	S		
PAOLO FUCCIO	S		
GIULIA LUPPI	S		
DOMENICO CECERE	N		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

E' inoltre presente il seguente assessore esterno:

GIOVANNI CASARINI	N		
--------------------------	----------	--	--

Assume la presidenza il Dr. ORESTE ZURLINI in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Dr. MAURO DE NICOLA

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

FLAVIO MARCELLO AVANTAGGIATO
ANDREA GALIMBERTI
ALESSANDRO BUSSETTI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (IUC-TASI) ANNO 2015.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 682, della legge n. 147 del 2013, prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TASI;
- l'art. 1, comma 683, della legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi indivisibili e di relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- l'art. 6 del Regolamento Comunale per la disciplina della Tasi, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 8 settembre 2014, il quale dispone che:
«1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la medesima delibera può essere deliberato l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura TASI è diretta ».

Considerato che la legge n. 147 del 2013 prevede:

- l'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adotta ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'art. 1, comma 677, che il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili. Per l'anno 2015, aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- l'art. 1, comma 678, che i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 1993, aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite del 1 per mille.
- che il pareggio di bilancio per l'esercizio finanziario 2015 viene raggiunto attraverso l'apporto di tutti i contribuenti tramite il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

Visto l'art. 1, comma 1, lett. a) del D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, con il quale si aggiunge all'art. 677

citato, il seguente periodo: «Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purchè siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili».

Dato atto:

- che per servizi indivisibili comunali si intendono, in linea generale, servizi, prestazioni, attività, opere, dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- che il gettito tasi è diretto alla copertura, nella misura del 69,99%, del costo dei servizi indivisibili riportati nella tabella sottostante:

SERVIZIO	Stanziamiento bilancio 2015 in corso di predisposizione
Illuminazione pubblica	euro 248.500,00
Ambiente e verde pubblico	euro 37.288,00
Anagrafe e stato civile (quota parte)	euro 90.000,00
Polizia Municipale (quota parte)	euro 190.000,00
Servizio sociale integrato	euro 171.529,00
Protezione civile	euro 3.566,00
Utenze e manutenzioni scuole elementari	euro 64.601,00
Utenze e manutenzioni scuole medie	euro 23.211,00
Assistenza scolastica alunni disabili	euro 100.000,00
Totale spese	euro 928.695,00

- che il gettito necessario alla copertura di parte dei servizi indivisibili può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo alle abitazioni principali e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali all'agricoltura di cui al comma 708, art. 1 della legge 147/2013 ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad IMU;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI), approvato con deliberazione consiliare n. 31 del 8 settembre 2014;

Ritenuto di deliberare le sottoesposte aliquote per l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (IUC-TASI) per l'anno 2015, confermando quanto previsto nel 2014:

<u>0,25 per cento</u>	<p><u>ALIQUTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo</p>
------------------------------	---

<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p>immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p><u>ANZIANI E DISABILI</u></p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell'anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell'eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza,</p>
<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p><u>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p><u>FORZE DI POLIZIA</u></p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
<p><u>0,25 per cento</u></p>	<p><u>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA</u></p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</u></p> <p>Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze</p>
<p><u>0 per cento</u></p>	<p><u>FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO</u></p> <p>Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (Legge n. 431 del 9 dicembre 1998) nel rispetto anche dell'accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di San Martino in Rio e dalle</p>

	organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA FABBRICATI DEGLI EX ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI</u> Alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o dagli entri di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER FABBRICATI ABITATIVI CON SFRATTO IN CORSO.</u> Si applica alle unità abitative appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4 e A/7 in relazione alle quali sussista un provvedimento di sfratto esecutivo per morosità, emesso dalla competente Autorità Giudiziaria.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI</u> Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</u> Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.
<u>0,1 per cento</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u>
<u>0,1 per cento</u>	<u>ALLOGGI SOCIALI</u> (Decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008)
<u>0,25 per cento</u>	<u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
<u>0 per cento</u>	<u>ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI</u> Si applica ai Terreni Agricoli. Si applica alle Aree Edificabili Si applica alle seguenti categorie catastali: - A/10 uffici e studi privati - C/1 negozi e botteghe - C/3 laboratori per arti e mestieri - C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi - Immobili di categoria B - Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10.

Ritenuto di determinare per l'anno 2015 le seguenti detrazioni:

- **DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE:** applicabile alle abitazioni principali come sopra definite e relative pertinenze, rapportate alla sommatoria della rendita catastale dell'unità abitativa e delle rendite delle eventuali pertinenze, senza riferimento alla quota di possesso del singolo contribuente, dando atto che la detrazione è unica e non si applica per scaglioni di rendita:

Importo complessivo rendita catastale = Unità abitativa + pertinenza/e entro:	DETRAZIONE APPLICABILE
< 300 euro	25 euro

- **ULTERIORE DETRAZIONE PER FIGLI:** in aggiunta alla detrazione per abitazione principale (nel caso in cui l'importo complessivo della rendita catastale = Unità abitativa + pertinenza/e sia entro i 300 euro) è applicabile, nel caso di nucleo familiare con un numero di figli pari o superiore a 4, un'ulteriore detrazione di euro 20,00 per ogni figlio di età non superiore a 25 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo unico comma 169, che dispone che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Preso atto che con Decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015, pubblicato in G.U. serie generale n. 115 del 20 maggio 2015 che ha prorogato al 30 luglio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

Visto il parere del Revisore dei conti;

Sentita la discussione consiliare che ne è scaturita ed allegata al solo originale della successiva deliberazione di esame ed approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 - 2017;

Dato atto che sulla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento ha preventivamente espresso parere favorevole la Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del d.lgs. n.267/00,

Con votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 4 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi, Villa),

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare per l'anno 2015, confermandole, le aliquote esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate;
3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, il 1° gennaio 2015;
4. di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28 febbraio 2014 ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;.

Indi, con separata e successiva votazione favorevole unanime, espressa per alzata di mano, dalla quale si sono astenuti n. 4 Consiglieri (Bussetti, Catellani, Marconi, Villa), il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

* * * * *

Sul presente provvedimento si esprime parere favorevole, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
dr.ssa Nadia Viani.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Dr. ORESTE ZURLINI

Il Segretario
F.to Dr. MAURO DE NICOLA